

Processo civile – Impugnazioni civili – Decorrenza termine lungo semestrale – Data deposito ufficiale in cancelleria – Rilevanza comunicazione PEC avvenuto deposito - Irrilevanza.

Corte di Appello di Torino – 10.1.2018 n. 931 – Pres. Girolami – Rel. Baisi – D.R.M. (Avv. Gambino) – INPS (Avv. Cataldi) – INAIL (Avv.ti Arione, Pagliarulo).

La pubblicazione della sentenza coincide e si realizza con il deposito ufficiale in cancelleria e l'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze con relativa numerazione, e non con quello successivo in cui le parti siano effettivamente venute a conoscenza del deposito attraverso la comunicazione PEC da parte della cancelleria.

FATTO - Con sentenza pubblicata in data 8.9.2016 il Tribunale di Asti respingeva i quattro ricorsi riuniti presentati da L. C., titolare della D.R.M., avverso rispettivamente il verbale di accertamento ispettivo del 14.6.2013, con il quale erano stati riqualificati ai sensi dell'art. 2094 c.c. i rapporti di lavoro con alcuni lavoratori formalmente associati in partecipazione, nonché avverso i due certificati di variazione del rapporto assicurativo emessi da Inail e l'avviso di addebito emesso da Inps a seguito della riqualificazione operata con il predetto verbale. Avverso la sentenza la ricorrente proponeva appello, con ricorso depositato in data 10.3.2017, e gli enti appellati preliminarmente eccepivano l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., nel merito contestavano la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto. All'udienza del 14.11.2017 la causa era discussa oralmente dalle parti e decisa come da dispositivo.

DIRITTO - L'eccezione di tardività dell'appello, sollevata da entrambe le parti appellate, è fondata.

È pacifico che nella specie trovi applicazione il termine "lungo" semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla "pubblicazione" della sentenza oggetto di impugnazione. In merito all'esatta individuazione del *dies a quo* vale richiamare il principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (a composizione del contrasto di giurisprudenza riguardante la necessità della rimessione in termini delle parti nelle ipotesi di scissione temporale e tardivo adempimento delle formalità di cancelleria di cui all'art. 133 c.p.c.), secondo cui: "Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di venire a conoscenza e richiederne copia autentica: da tale momento la sentenza "esiste" a tutti gli effetti e comincia a decorrere il cosiddetto termine lungo per la sua impugnazione" (Cass. S.U. 18569 del 22 settembre 2016). Al fine di tutelare le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche connesse anche al formarsi del giudicato, ciò che assume rilievo per la decorrenza del termine di impugnazione è il momento in cui la sentenza diventa oggettivamente "conoscibile": momento coincidente con il deposito in cancelleria e l'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze con relativa numerazione, e non con quello successivo in cui le parti siano venute effettivamente a conoscenza del deposito attraverso la comunicazione da parte della cancelleria.

Nella specie, secondo l'attestazione a stampa generata in via elettronica dal sistema e presente sul frontespizio della copia conforme della sentenza prodotta dalla stessa appellante, la pubblicazione risulta avvenuta in data 8.9.2016. Ne discende che il termine di sei mesi per l'impugnazione scadeva mercoledì 8.3.2017.

La successiva comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito effettuata telematicamente dalla cancelleria il 10.9.2016 - a distanza di soli due giorni e dunque in un lasso temporale tale, in ogni caso, da non incidere apprezzabilmente sulla pienezza del diritto di difesa - non è di per sé idonea ad assumere alcun rilievo ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione. Ne consegue che l'appello, depositato il 10.3.2017, è tardivo e va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto espletata. Al rigetto dell'appello consegue *ex lege* (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

(Omissis)
